



## TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA



### CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TEMPIO PAUSANIA

#### PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CIVILI

NEL PERIODO 12 MAGGIO – 31 LUGLIO 2020

Il Tribunale di Tempio Pausania, rappresentato dal Presidente, Giuseppe Magliulo e l'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania, rappresentato dal Presidente, Avv. Carlo Selis;

**Visto il D.L. 30 aprile 2020 n. 28**, che, tra l'altro, ha stabilito che "... ovunque ricorrano ..... le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: 31 luglio 2020 ...";

**visto** l'art. 83 del D.L. n. 18/2020, che al comma 22 ha espressamente **abrogato** gli artt. 1 e 2 D.L. n. 11/2020;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del D.L. n. 18/2020, come modificato da ultimo con D.L. n. 28 del 30 aprile 2020, la finalità dell'intervento d'urgenza è quella di **contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria** al dichiarato fine di **evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone**;

**considerato** che, l'art. 83, comma 7, del D.L. n. 18/2020, attribuisce ai capi degli uffici giudiziari il potere di disciplinare lo svolgimento delle udienze prevedendo specifiche modalità di partecipazione e trattazione, al fine di ridurre al minimo le occasioni di contagio;

**rilevato** che l'intervento legislativo d'urgenza in commento disciplina due distinti periodi:

a) il primo **dal 09.03.2020 al 11.05.2020** in cui è stato disposto come **criterio generale il rinvio d'ufficio di tutte le controversie pendenti** a data successiva al 15 aprile 2020 ed **in via del tutto eccezionale la trattazione delle sole controversie analiticamente indicate** nel comma 3 ed in genere di ***tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti***;

b) il secondo periodo, prorogato dal citato D.L. n. 28 del 30 aprile sino al **31.07.2020**, nel quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare misure organizzative specifiche per attuare le finalità espresse dal decreto d'urgenza espressamente indicate nel comma 6 dell'art. 83 cit., primo fra tutti il ***rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute***. In questo secondo periodo è stata prevista la **possibilità di svolgimento delle udienze** secondo le modalità analiticamente indicate dall'art. 83, comma 7 D.L. n. 18/2020 anche per la trattazione dei giudizi diversi da quelli a trattazione necessaria disciplinati dal comma 3 sopra riportato nonché, alla lett. g), la possibilità di disporre rinvii a data successiva al 31.07.2020;

**ritenuto** opportuno, ai sensi del comma 7 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, come novellato, **adottare le misure organizzative per la celebrazione delle udienze per il periodo decorrente dal 12.05.2020 al 31.07.2020**, misure che potranno trovare applicazione, in caso di ulteriore proroga del periodo di sospensione, anche nell'eventuale diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

**sottolineato** che il presente protocollo, contenente regole eccezionalmente derogatorie ai principi codicistici attualmente vigenti, cesserà di spiegare efficacia al termine dell'emergenza epidemiologica per come verrà decretata dalla competente autorità governativa, in nessun modo invocabile come precedente;

**considerato** che le ipotesi di svolgimento delle udienze delineate dal legislatore dell'emergenza per tutto il periodo in esame sono sostanzialmente n. 3 (tre), tutte disciplinate dal comma 7 dell'art. 83 d.l. n. 18/2020:

- 1) lett. **e**): celebrazione a **porte chiuse** delle **udienze civili pubbliche ex art. 128 c.p.c.** (tenuto conto che, ai sensi dell'art. 84 disp. att. c.p.c., le altre udienze del giudice istruttore *non* sono pubbliche);
- 2) lett. **f**): svolgimento delle udienze civili che **non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti** mediante **collegamenti da remoto** individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, con garanzia del contraddittorio e della partecipazione **effettiva** delle parti;
- 3) lett. **h**): svolgimento delle udienze civili che **non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori** delle parti mediante lo **scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni**, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

**rilevato** che rimangono fuori dall'intero periodo in esame e, pertanto, **non dovranno essere celebrate ove non siano urgenti** tutte le udienze in cui è necessaria la presenza di soggetti **diversi** dalle parti e dai loro difensori e la presenza di tali soggetti non sia nemmeno ovviabile attraverso il deposito di **note scritte dell'ausiliare** giudiziale o attraverso **esonero** espresso dal giudice in ordine alla comparizione *personale* delle parti;

**considerato** che appare opportuno suggerire un **ordine di preferenza** delle diverse modalità di svolgimento delle udienze da celebrare nell'intero periodo compreso tra il 12.05.2020 ed il 31.07.2020 (ovvero nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19) dovendosi prioritariamente optare per l'udienza a trattazione *scritta* di cui alla menzionata lett. *h*), possibilmente con note scritte *congiunte* e, in secondo luogo, per l'udienza con collegamenti da *remoto*, prevedendo la **residualità** ed **eccezionalità** della **celebrazione a porte chiuse** delle udienze, da limitare ai soli casi in cui non sia concretamente possibile fare ricorso alle altre opzioni per ragioni del tutto eccezionali da motivare adeguatamente;

Considerata l'opportunità di delegare al Coordinatore dell'intero settore civile, Dott.ssa Marino, l'individuazione di ulteriori criteri di priorità nella trattazione delle cause nel periodo e l'individuazione di specifici procedimenti che

presentino carattere di urgenza ovvero la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti si stabilisce che **la dichiarazione di urgenza sarà fatta dalla Dott.ssa Marino, espressamente delegata dal Presidente del Tribunale, in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già pendenti con provvedimento del giudice istruttore ovvero del Presidente del Collegio, egualmente non impugnabile;**

**ritenuto** opportuno prevedere nell'attualità un numero ridotto per **singola udienza** di possibili controversie da trattare;

**evidenziato** che l'art. 83, co. 11, d.l. n. 18/2020 prescrive l'**obbligo del deposito telematico** anche per gli atti introduttivi e di costituzione e per i relativi documenti allegati;

**ritenuto** che occorre garantire l'equo contemperamento delle priorità fissate dalle previsioni legislative di cui sopra con le indefettibili esigenze di ordine organizzativo e processuale dell'Ufficio, con l'intento di evitare assembramenti nei pressi e all'interno del Palazzo di giustizia, limitare al minimo le presenze all'interno dello stesso, nonché consentire il rispetto delle prescrizioni sanitarie nello svolgimento delle attività processuali;

**P.Q.M.**

**ADOTTANO IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA**

**L'intero periodo 12.5.2020 – 31.7.2020**, indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, **verrà distinto, per quanto riguarda l'attività giurisdizionale dell'intero settore civile, in due diverse fasi funzionali alla ripresa dell'attività.**

**In una prima fase, ovvero nel periodo 12.5.2020- 24.5.2020, si provvederà al rinvio di ufficio di tutte le udienze civili, con le eccezioni previste dal comma 3 dell'art. 83 del D.L. n.**

18/2020 e dall'art. 36 comma 1 del D.L. n. 23/2020, secondo le modalità già previste dall'art. 83 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 26/2020, ulteriormente modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ed attualmente già seguite dall'Ufficio.

**Tale periodo dovrà essere dedicato alla predisposizione dei presidi previsti dal Protocollo di "Sicurezza Anticontagio Covid-19", in corso di sottoscrizione, concordato con l'RSPP, con il Medico Competente e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in conformità all'Accordo per la prevenzione la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19, sottoscritto tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL in data 03/04/2020.**

Il medesimo periodo è previsto per consentire ai singoli magistrati ed alle cancellerie di provvedere in ordine all'organizzazione dei ruoli di udienza secondo le prescrizioni che seguono, con l'individuazione dei procedimenti da trattare ovvero da differire e con la tempestiva comunicazione alle parti interessate, onde evitare l'accesso all'edificio del Palazzo di Giustizia di persone diverse da quelle interessate ai processi in trattazione.

Per le stesse ragioni, nel medesimo periodo, le parti dovranno provvedere a integrare i fascicoli telematici dei soli atti (con esclusione degli allegati) che vi siano presenti solo in forma cartacea.

Laddove non sia ancora costituita la parte convenuta/resistente le parti attrici/ricorrenti provvederanno altresì al deposito delle relazioni e delle prove di notifica degli atti introduttivi.

**Nel periodo 25.5.2020 – 31.7.2020, l'attività giudiziaria del settore civile proseguirà, anche se in maniera ridotta, secondo le seguenti prescrizioni:**

**Le udienze che non richiedano come necessaria la presenza di soggetti terzi si svolgeranno nelle seguenti modalità, elencate in ordine di preferenza:**

- **trattazione scritta con note scritte *congiunte*** (a.1);
- **trattazione scritta con note scritte *separate*** (a.2);
- **collegamento da *remoto*** (b);
- **modalità mista** (c);
- **porte chiuse** (d).

Il giudice provvederà per tempo (almeno 7 giorni prima dell'udienza) a depositare nel fascicolo telematico un decreto con il quale stabilirà la modalità di trattazione dell'udienza e, in caso di trattazione *scritta*, assegnerà i termini per il deposito delle note scritte. La cancelleria controllerà la generazione e l'invio, alle parti costituite, della PEC di avviso.

I procuratori delle parti delle cause già fissate per la stessa udienza e che non saranno trattate verranno tempestivamente avvisati del rinvio e degli incombeni previsti per l'udienza.

#### **a) Modalità a trattazione scritta**

- Laddove il giudice disponga la trattazione scritta ex art. 83, co. 7, lett. **h**), i difensori delle parti *non* devono comparire fisicamente all'udienza ma, entro i termini assegnati dal giudice (per il cui computo si seguono le regole stabilite dall'art. 155 c.p.c.), provvedono al deposito telematico delle note scritte che varranno alla stregua di deduzioni in udienza.
- Le **modalità** attraverso cui le parti redigono e depositano in telematico le note sono:
  - a.1) congiunta*, ossia a firma dei difensori di tutte le parti e in cui dar conto dello sviluppo *alternato* delle rispettive difese (modalità preferibile e nel solco del principio di leale collaborazione); per garantire la provenienza dello scritto da entrambe le parti, è preferibile che la medesima nota congiunta sia depositata da tutte le parti (ognuna nel proprio fascicolo di parte telematico);
  - a.2) disgiunta*, ossia con note scritte *separate*, solo ove le parti non siano d'accordo a depositare la nota scritta *congiunta*.
- Le note scritte per la trattazione *scritta* sono esclusivamente relative all'attività d'udienza: esse devono contenere, in maniera sintetica (indicativamente: massimo 18 righe), solo istanze (domande ed eccezioni), conclusioni o deduzioni discussionali (in caso di udienza di discussione, da tenere distinte dalle memorie che per prassi sono

autorizzate dal giudice prima dell'udienza di discussione orale, ivi compreso il c.d. "foglio di precisazione delle conclusioni" ove richiesto dal Giudice).

- Qualora il convenuto/resistente non ancora dichiarato contumace non si sia costituito entro il termine concesso per il deposito per le note d'udienza, in considerazione della oggettiva difficoltà di coordinare il diritto all'interlocuzione da parte dell'attore/ricorrente con le dinamiche telematiche e le tempistiche della cancelleria, il Giudice disporrà senz'altro un rinvio non superiore ai 90 gg (termine soggetto alla sospensione feriale), per l'espletamento delle suddette modalità di verbalizzazione, fermi e impregiudicati i diritti di prima udienza.
- Nelle udienze in cui debba essere nominato un consulente del Giudice, ivi compresi i procedimenti per ATP e ATP conciliativi, il Giudice formulerà i quesiti e li riporterà nel decreto di fissazione dell'udienza, proponendo un termine per l'esaurimento delle operazioni peritali e un fondo spese. Il decreto verrà trasmesso anche al CTU nominato, che potrà accettare l'incarico controfirmando digitalmente il decreto e provvedendo a ridepositarlo nel fascicolo telematico in tempo utile per l'udienza. Le parti e lo stesso CTU potranno interloquire sulla formulazione dei quesiti, sul termine e sul fondo spese proposti nelle note scritte d'udienza. All'esito dell'udienza il Giudice comunicherà le proprie decisioni definitive.

In ogni caso il Giudice, a propria discrezione, potrà disporre la trattazione dell'udienza di conferimento incarico al CTU in collegamento remoto come di seguito disciplinato.

- Il **mancato deposito** della nota scritta, entro il termine stabilito o al più tardi entro il giorno dell'udienza (previa verifica dell'avvenuta ricezione del provvedimento di fissazione della modalità di trattazione alle parti) **equivale alla non comparizione**; sicché, qualora tutte le parti non abbiano provveduto a depositare le note scritte scatteranno le conseguenze di cui agli artt. 181, 309 e 631 c.p.c.

### **Tipologie di udienza certamente escluse dalla trattazione scritta:**

1. le udienze in cui è richiesta la **comparizione personale delle parti** (ad esempio: udienza per tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c.), salvo le eccezioni di cui si dirà appresso in materia di famiglia;
2. le udienze di escussione dei **testimoni**, di espletamento dell'**interrogatorio formale** e di audizione di **informatori**;
3. tutte quelle udienze che necessitano, *ex lege* o per ordine del giudice, la partecipazione di **soggetti ulteriori** rispetto ai difensori della parti.

**b) Modalità con collegamento da remoto ("videoconferenza")** (devono intendersi certamente escluse anche in tale caso: audizioni testimoniali, interrogatori formali, audizioni informativi e comparizione parti).

- Laddove il giudice disponga la trattazione con collegamento da remoto ex art. 83, co. 7, lett. **f)**, le parti ricevono (almeno sette giorni prima dell'udienza) avviso a mezzo decreto depositato nel fascicolo telematico (con verifica da parte della cancelleria dell'avvenuto invio da parte del sistema della PEC), nel quale il magistrato fornisce le istruzioni per il collegamento virtuale e il recapito *email* al quale far pervenire le seguenti informazioni: *i)* nome e cognome del professionista che parteciperà all'udienza (in caso di sostituzione, la mail dovrà contenere, in allegato, una delega scritta da parte del professionista titolare del fascicolo), *ii)* parte rappresentata, *iii)* numero di ruolo, *iv)* indirizzo email per ricevere l'invito alla partecipazione alla riunione virtuale, *v)* recapito telefonico del professionista che parteciperà alla riunione virtuale;
- alla data e ora dell'udienza (meglio *alcuni minuti prima*) il difensore dovrà cliccare sul link, presente nella stessa e-mail, "*Partecipa alla riunione di Microsoft Teams*"; si aprirà una pagina del proprio browser in cui si dovrà cliccare sul bottone "Partecipa sul Web" (salvo che non si preferisca, ma non è indispensabile, scaricare l'applicazione: nel caso in cui scaricherà l'applicazione, il partecipante potrà vedere tutti gli altri partecipanti, mentre ove parteciperà via web, potrà vedere soltanto gli altri partecipanti, uno alla volta, a seconda di chi prende la parola);
- nella finestra che si aprirà successivamente occorrerà indicare numero di RG, nome della parte assistita, il cognome del difensore e cliccare su "*Partecipa ora*" e a questo punto si dovrà attendere l'abilitazione da parte del giudice (che potrà intervenire anche dopo un certo lasso di tempo, considerato che il giudice potrebbe essere ancora impegnato in altra udienza);
- qualora una parte risultasse occupata in altra udienza nello stesso giorno alla stessa ora, con apposita istanza da presentare almeno tre giorni prima dell'udienza, dovrà segnalare al giudice e alla controparte la concomitanza e richiedere un differimento orario, cui il Giudice dovrà senz'altro provvedere;
- una volta aperta, l'udienza telematica si svolge secondo le ordinarie modalità (il verbale, redatto ai sensi dell'art. 126 c.p.c., può essere letto alle parti che ne facciano richiesta);
- qualora, per problematiche di connessione, l'udienza pur avviata, non può essere utilmente proseguita e condotta a termine, il Giudice ne dà atto a verbale, su accordo delle parti, trattiene la causa in riserva e assegna un termine (eventualmente sfalsato) affinché ciascuna parte trascriva le proprie deduzioni e istanze (indicativamente: massimo 18 righe); all'esito dello scambio delle note, il giudice adotta il



provvedimento di volta in volta richiesto. In caso di non accordo delle parti, rinvia ad altra data la trattazione in videoconferenza.

Stante la novità della modalità e le possibili difficoltà strutturali (ad esempio problematiche legate alla connessione), tutte le parti si adopereranno nel parlare uno alla volta, curando di non accavallarsi nella discussione, e di attendere almeno due secondi dalla fine dell'intervento del giudice o di altra parte prima di iniziare il proprio intervento. Il giudice può avviare la registrazione della riunione, dovendo tenersi conto che un messaggio a tutela della *privacy* avvertirà che è in corso la registrazione della riunione e che la partecipazione alla riunione indica che si è già fornito il consenso a partecipare alla registrazione della stessa.

### ***c) Modalità mista (da remoto, per alcune parti, con partecipazione fisica, per altre)***

È poi possibile che il giudice adotti per la trattazione della medesima causa una modalità cd. "*mista*", ammettendo contestualmente due differenti modalità.

Ad esempio, nel caso in cui una parte possa stare in giudizio personalmente (ossia senza l'assistenza di un difensore), il giudice potrebbe disporre la partecipazione *da remoto* per le parti costituite e assistite da difensore (con la partecipazione del solo difensore) e consentire l'accesso e la partecipazione della parte *non* assistita da difensore nell'aula di udienza dalla quale partirà il collegamento (si pensi, a titolo di esempio, alle istruttorie prefallimentari o alle udienze camerale in cui debba essere sentita la parte che ne faccia richiesta o "*se compare*").

### ***d) Modalità ordinaria***

Trattasi di modalità **residuale** ed **eccezionale** da limitare ai soli casi in cui non sia concretamente possibile fare ricorso alle altre opzioni per ragioni del tutto eccezionali da motivare adeguatamente; l'udienza si svolge **a porte chiuse** utilizzando le cautele necessarie per evitare assembramenti.

L'assoluta necessità di svolgimento di udienze che prevedano la partecipazione di **soggetti diversi rispetto alle parti ed i difensori** comporterà **l'utilizzazione della sola modalità ordinaria, con udienze, da svolgersi a porte chiuse e nel rispetto delle disposizioni per evitare assembramenti, precisandosi che saranno fissate antecedentemente al 31.7.2020 (ovvero al diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per**

**contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) solo ove urgenti.** Le udienze, la cui trattazione non riveste i caratteri dell'urgenza, saranno rinviate d'ufficio, con comunicazione da eseguirsi al difensore almeno 10 giorni prima della data fissata per la celebrazione delle stesse, onde esonerare lo stesso dagli incumbenti relativi alla citazione dei testi, interrogatorio formale, e audizione informatori.

In tutti i casi in cui sia disposta la trattazione ordinaria, tutti i partecipanti alla udienza dovranno essere muniti dei relativi presidi sanitari (guanti e mascherine).

Se, in una causa fissata secondo una delle modalità di cui alle precedenti lett. a), b), c), **tutte le parti** concordino per il rinvio ad una data successiva al 31.7.2020 oppure nel diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) perché l'udienza si celebri in modalità *ordinaria*, con istanza *congiunta* da presentare almeno tre giorni prima dell'udienza, potranno sollecitare il giudice a valutare l'opportunità di rinviare la causa ad una data successiva al 31.7.2020 per la celebrazione dell'udienza in modalità *ordinaria*.

## **SETTORI**

Con riferimento ai differenti settori del civile, si seguirà il seguente schema preferenziale.

### *1) Civile ordinario*

Per le cause di civile ordinario i giudici adotteranno preferibilmente la modalità a trattazione scritta. Sicché:

- quanto al **rito ordinario**, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h)**, D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c., per l'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, per l'udienza di giuramento del c.t.u. (solo con deposito del giuramento telematico da parte dell'ausiliare e rinuncia delle parti a sollevare eccezioni sul punto), per l'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., per l'udienza di discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c.;
- quanto al **rito sommario di cognizione**, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h)**, D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di prima comparizione e l'udienza di discussione conclusiva;
- quanto al **rito lavoro**, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h)**, D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza ex art. 420 c.p.c. rinviata per la sola ammissione dei mezzi istruttori, per l'udienza di giuramento del c.t.u. (solo con deposito del giuramento telematico da parte dell'ausiliare e rinuncia

delle parti a sollevare eccezioni sul punto), e per l'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c.; la conciliazione giudiziale ex art. 420 c.p.c. sarà consentita solo per tramite di procura speciale (anche non notarile ex art. 83 c.p.c.) rilasciata ai difensori dai rispettivi assistiti.

- quanto al **procedimento per convalida di sfratto** la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h**), D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di convalida; nel caso in cui l'intimato, *non* costituendosi, compaia *personalmente*, il giudice, raccolte le dichiarazioni dell'intimato, ne darà comunicazioni all'intimante e rinverrà la causa ad altra udienza da celebrarsi in modalità a trattazione *scritta* o *ordinaria*, comunque al fine di consentire all'intimante di prendere posizione sulle deduzioni svolte dall'intimato comparso personalmente (in caso di costituzione dell'intimato, vale quanto illustrato con riferimento alla modalità a trattazione *scritta* di cui alla precedente lett. *a*);

- quanto al **rito cautelare**, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h**), D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di discussione e per l'udienza di giuramento del C.T.U. (solo con deposito del giuramento telematico da parte dell'ausiliare e rinuncia delle parti a sollevare eccezioni sul punto);

- quanto al **rito camerale** (previsto anche per i *reclami* cautelari), la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h**), D.L. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza di discussione;

- Prime udienze nei procedimenti ex art. 702 bis c.p.c.;

I difensori depositeranno brevi note scritte, della lunghezza massima di tre pagine, unitamente alla prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza da parte del ricorrente; in tali note le parti formuleranno le loro richieste, anche di carattere istnitorio, richiedendo, in ipotesi, la fissazione di udienza ex art. 183 c.p.c; il giudice, con successiva ordinanza, provvederà fissando udienza ex art. 183 c.p.c. ovvero adotterà i provvedimenti ex art. 702 ter, comma quarto c.p.c.

## 2) Lavoro e previdenza

Per le cause di lavoro e previdenza i giudici adotteranno preferibilmente la modalità a trattazione scritta.

Sicché, la trattazione scritta ex art. ex art. 83, co. 7, lett. **h**), d.l. n. 18/2020 sarà consentita per l'udienza ex art. 420 c.p.c. rinviata per la sola ammissione dei mezzi istruttori, per l'udienza di giuramento del C.T.U. (solo con deposito del giuramento telematico da parte dell'ausiliare e rinuncia delle parti a sollevare eccezioni), per l'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. e per la conciliazione della causa.

2.1) Per i procedimenti di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. il GOP adotterà la modalità a trattazione scritta. In particolare, per le udienze di conferimento dell'incarico, verrà richiesto al C.T.U. il deposito in telematico di una nota contenente la dichiarazione di assunzione dell'incarico e di giuramento nonché l'indicazione della data di inizio delle operazioni peritali; verrà richiesto alle parti di acconsentire espressamente nelle note depositate in telematico che

l'affidamento dell'incarico al C.T.U. abbia luogo senza comparizione del professionista in udienza. Diversamente, i procedimenti verranno rinviati a data successiva al 31.7.2020 (data che verrà contenuta entro 90 giorni dalla data dell'udienza rinviata, sospensione feriale esclusa).

### 3) *Esecuzioni*

Si rinvia alle specifiche indicazioni della sezione dedicata che segue.

### 4) *Fallimento*

Si rinvia alle specifiche indicazioni della sezione dedicata che segue.

### 5) *Separazione e divorzio - fase presidenziale*

Si rinvia alle specifiche indicazioni della sezione dedicata che segue.

5.1) Le udienze presidenziali afferenti le cause per separazione giudiziale e le cause per divorzio giudiziale saranno trattate, con modalità ordinaria; infatti, appare opportuno che l'udienza presidenziale ex art.708 c.p.c. continui a svolgersi in Tribunale, con la comparizione personale delle parti assistite dai loro difensori, però per un numero limitato di procedimenti e secondo le modalità fissate appresso e le cautele previste a tutela della salute.

5.2) Saranno trattate, con la modalità della trattazione scritta, le cause di separazione consensuale e per divorzio congiunto qualora i difensori, almeno due giorni prima dell'udienza, con comunicazione depositata in telematico, diano atto del fatto che i coniugi, confermando le pattuizioni concordate, rinunziano alla comparizione in udienza secondo le modalità indicate appresso. Diversamente, tali cause saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 31.7.2020 (ovvero successiva al diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) e il rinvio sarà contenuto entro sei mesi dalla data dell'udienza rinviata, sospensione feriale esclusa.

### 6) *Volontaria giurisdizione*

Per le procedure di volontaria giurisdizione (compresi i procedimenti in materia di stato – famiglia – persone) i giudici adotteranno preferibilmente la modalità a trattazione scritta.

Ove il giudice ritenga di far precedere la discussione dall'audizione delle parti o dall'assunzione di informazioni orali, la causa verrà rinviata, a meno che non ricorra l'assoluta necessità della celebrazione dell'udienza.

6.1) Le udienze relative ai procedimenti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno (comprese quelle da svolgersi presso strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite – RSA -, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non) saranno rinviate a data

successiva al 31.7.2020 ed il giudice tutelare, qualora ne sussista la necessità, adotterà anche d'ufficio i provvedimenti urgenti previsti dall'art. 405 c.c.

*7) Procedimenti presidenziali ex artt. 696 e 696 bis c.p.c*

Per i procedimenti ex artt. 696 e 696 bis c.p.c, il presidente, ovvero il suo delegato, adotterà la trattazione scritta.

Ove l'udienza sia fissata per il conferimento dell'incarico al C.T.U, verrà richiesto a quest'ultimo il deposito in telematico di una nota contenente la dichiarazione di assunzione dell'incarico e di giuramento del professionista nonché l'indicazione della data di inizio delle operazioni peritali; verrà richiesto alle parti di acconsentire espressamente nelle note depositate all'affidamento dell'incarico al C.T.U. senza comparizione in udienza. Diversamente, i procedimenti verranno rinviati a data successiva al 31.7.2020 (ovvero successiva al diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) e il rinvio sarà contenuto entro 90 giorni dalla data dell'udienza rinviata, sospensione feriale esclusa.

*8) Procedimenti davanti al Giudici di Pace*

Nei procedimenti davanti al Giudice di Pace si adotterà preferibilmente, la trattazione scritta ex art. 83, co. 7, lett. h), ovvero in subordine quella da remoto, con le modalità ed i limiti fissati innanzi, in quanto compatibili.

A tal fine, i sopra previsti depositi nei fascicoli telematici saranno sostituiti da inoltri a mezzo PEC e/o posta elettronica agli indirizzi che gli uffici metteranno a disposizione degli avvocati e delle parti costituite personalmente.

Diversamente, le cause che non sarà possibile trattare con dette modalità saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 31.7.2020 (ovvero successiva al diverso periodo indicato dal legislatore per la prosecuzione con restrizioni delle udienze civili e penali per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19) e il rinvio sarà contenuto entro sei mesi dalla data dell'udienza rinviata, sospensione feriale esclusa.

## **PROTOCOLLO SPECIFICO IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI UDIENZE PRESIDENZIALI**

### **PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL 24 MAGGIO E FINO AL 31 LUGLIO**

**Divorzio a domanda congiunta, separazioni consensuali, Art. 710 congiunto c.p.c, art. 9 congiunto, L. 898/70 e procedimenti congiunti ex art- 337 ter c.c:**

E' ammesso il deposito esclusivamente telematico di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c, ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinquies c.c. .

In tali procedure i difensori - a causa dell'emergenza epidemiologica e delle sottese esigenze di tutela della salute, che impongono, tra le altre cose, il rispetto del distanziamento sociale - potranno convenire sulla scelta della ed. trattazione scritta, facendo pervenire al Presidente in via telematica, almeno due giorni prima della ed. udienza virtuale, una dichiarazione sottoscritta dalle parti (e loro trasmessa, anche via posta ordinaria o via mail, in quest'ultimo caso scannerizzata) nella quale ognuna -stante l'emergenza sanitaria in corso e stante il distanziamento sociale imposto dal D.L. n. 18/2020 - nella quale ognuna dichiara con atto separato:

- di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
- di essere stata resa edotta della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
- di non volersi conciliarsi (solo in caso di separazione e divorzio);
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.

A seguito di detta espressa manifestazione di volontà potrà conseguire l'omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi), previa trasmissione telematica per il parere al PM.

La fissazione dell'udienza "virtuale" verrà comunicata agli Avvocati a mezzo PCT E PEC e le Parti non dovranno partecipare né da remoto né in via cartolare. La data dell'udienza sarà dunque utile solo per gli incumbenti di deposito di cui alla lettera che precedono ed alla Cancelleria per trasmettere il fascicolo al Giudice, per dare atto delle attività svolte e per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento.

Rimane salva la possibilità di fissazione di ulteriore udienza ai sensi dell'art. 4 comma 8 L. 898/e successive modifiche, qualora in sede di camera di consiglio emergano contrasti tra le conclusioni concordate dai genitori e l'interesse dei figli minori o nell'ipotesi di parere contrario del PM.

Per tutti i suddetti procedimenti, verrà fissata una udienza virtuale a cui le parti non dovranno partecipare né da remoto né in via cartolare, utile al Tribunale per dare atto delle attività svolte e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti contestuali o nel rispetto dei termini di legge.

**Ricorsi ex artt. 710 c.p.c. contenziosi, ricorsi ex art. 9 legge divorzio 898/70 contenziosi, ricorsi ex Art. 337 bis e quinquies c.c. contenziosi e ricorsi ex art. 709 ter**

a. Tutti i procedimenti già pendenti per i quali è stata già espletata una prima udienza camerale e vi sia stato rinvio in prosieguo saranno trattati secondo la modalità della trattazione scritta, fatte salve eventuali necessità rappresentate mediante istanze

motivate che saranno vagliate dal Collegio. Per la trattazione scritta entro le ore 13,00 del giorno antecedente la data di udienza collegiale già fissata, o ricalendarizzata le parti dovranno far pervenire sintetiche note di udienza, denominate "note di trattazione

scritta" della lunghezza massima di 2 (due) pagine unitamente alla copia informatica degli atti di parte e dei documenti depositati in precedenza in forma cartacea.

b. Quanto ai procedimenti per i quali non sia stata celebrata ancora udienza camerale verranno rinviate a data successiva al 31.7.2020 i procedimenti per i quali i termini di notifica e costituzione siano ricaduti nel periodo di sospensione di cui all'art. 83 comma 2 D.L. 18/2020., salva costituzione tempestiva delle parti senza richiesta di termini a difesa. La trattazione di quest'ultimi procedimenti sarà anch'essa preferenzialmente scritta salvo che il giudice ritenga opportuna la comparizione personale e quindi si proceda poi mediante trattazione da remoto o con udienza ordinaria. Per la trattazione scritta entro le ore 13,00 del giorno antecedente la data di udienza collegiale già fissata o ricalendarizzate, le parti dovranno far pervenire sintetiche note di udienza, della lunghezza massima di 2 -3 pagine denominate "note di trattazione scritta" unitamente alla copia informatica degli atti di parte e dei documenti depositati in precedenza in forma cartacea.

Tutte le interlocuzioni con il Pubblico Ministero avverranno attraverso l'invio degli atti da parte del Collegio e la redazione di pareri e conclusioni da parte del P.M., da depositare sempre in via telematica.

### **Udienza presidenziale nel giudizio contenzioso di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile:**

Appare opportuno che l'udienza presidenziale ex art.708 c.p.c. continui a svolgersi in Tribunale, con la comparizione personale delle parti assistite dai loro difensori, però per un numero limitato di procedimenti. Il Tribunale dovrà attuare adeguate misure di prevenzione del contagio, utilizzando aule di grandi dimensioni che consentano, durante lo svolgimento dell'udienza, il distanziamento personale, fissando udienze con orario fisso che annulli i tempi di attesa pre-udienza ed eviti la compresenza di più persone negli spazi adiacenti alle aule. Nella calendarizzazione delle udienze, alla luce dell'impossibilità di trattare tutti i giudizi, deve essere data priorità alle separazioni giudiziali con figli minori o laddove siano evidenziate situazioni problematiche nelle relazioni familiari o sulle capacità genitoriali.

### **Udienze dinanzi al Giudice istruttore:**

Prime udienze di trattazione ex art. 183 c.p.c: i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte della lunghezza massima di due pagine, segnalando al giudice le eventuali questioni ex art. 183 primo comma c.p.c; il Giudice, se richiesto, assegnerà i termini ex art. 183 c.p.c. indicando la data specifica di decorrenza degli stessi e fissando nuova udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori, o comunque adotterà i provvedimenti necessari. E' fatto obbligo al ricorrente di depositare la notifica della ordinanza presidenziale entro le 72 ore antecedenti al giorno della udienza, nell'ipotesi in cui il resistente sia contumace.

Limitatamente al periodo compreso tra il 12.5.2020 ed il 15.7.2020 le prime udienze ex art. 183 c.p.c. verranno differite dal giudice istruttore a nuova data successiva al 15.7.2020 atteso che per effetto della sospensione dei termini processuali per il deposito degli atti diparte, disposta con il D.L. 18/2020 originariamente sino al 22.3.2020 (e successivamente prorogata, per effetto di successivi provvedimenti sino al 15.4.2020 e poi ancora ali'11.5.2020), non risulterà, in tale arco temporale,



utilmente maturato il decorso per le attività processuali delle parti da compiersi successivamente alla udienza presidenziale. Resta ovviamente inteso che i termini processuali assegnati in fase presidenziale, e sospesi per effetto dei richiamati provvedimenti normativi, ricominceranno a decorrere automaticamente a far data dalla cessazione della sospensione disposta per legge, senza alcuna necessità di nuova assegnazione degli stessi da parte del Giudice istruttore.

**Udienze già fissate per la discussione delle richieste istruttorie, articolate nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c:**

I difensori depositeranno brevi note scritte denominate "note di trattazione scritta" della lunghezza massima di due pagine, insistendo nelle istanze già formulate nelle memorie depositate; sarà consentita , in ipotesi, la sola e sintetica contestazione del contenuto delle memorie avverse depositate nel terzo termine processuale; il giudice, con successiva ordinanza, provvederà sulle istanze istruttorie, dando i provvedimenti utili per la prosecuzione del giudizio; laddove i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. non siano utilmente decorsi per effetto della sospensione degli stessi, il Giudice prenderà atto di tale circostanza e disporrà di ufficio un rinvio della causa ad udienza successiva al definitivo spirare dei termini, che riprenderanno a decorrere automaticamente a far data dalla cessazione della sospensione disposta per legge.

**Le udienze fissate per la prova testimoniale,** saranno rinviate al termine dell'emergenza sanitaria.

**Udienza per ascolto diretto del minore.**

L'ascolto del minore dovrà avvenire in Tribunale, solo allorquando sia indispensabile ed urgente, a discrezione del Giudice, di norma il Giudice disporrà che l'ascolto avvenga al termine della fase emergenziale, previa comunicazione alle parti delle modalità; il minore potrà essere ascoltato da remoto, ove si trovi in struttura, ovvero presso lo studio del curatore designato, se disponibile, o delegando il CTU già nominato;

### **Udienze fissate per il conferimento dell'incarico al CTU precedentemente nominato:**

Le parti depositeranno note di udienza della lunghezza massima (indicativamente) di 18 righe, prendendo posizione sui quesiti già formulati dal giudice e proponendo eventuali modifiche od integrazioni; il CTU già nominato depositerà nel pct, entro le 48 ore antecedenti all'udienza già fissata, una comunicazione con la quale presterà il giuramento necessario per lo svolgimento dell'incarico, indicherà il termine necessario per il suo espletamento nonché la data di inizio delle operazioni peritali; con provvedimento successivo, il Giudice conferirà l'incarico al CTU, confermerà i quesiti già formulati precedentemente o li modificherà ed integrerà secondo le sollecitazioni provenienti dalle parti, assegnerà al consulente i termini per la comunicazione della bozza dell'elaborato alle parti e per il deposito della consulenza, e provvederà ad ogni altro adempimento necessario all'avvio delle operazioni peritali.

### **Udienze fissate per la precisazione delle conclusioni:**

I difensori provvederanno al deposito di brevi note di udienza, della lunghezza massima di due pagine, denominate "note di trattazione scritta" contenenti la precisazione delle conclusioni; il giudice, con successivo provvedimento, comunicherà alle parti che la causa è trattenuta in decisione, con i termini ex art.190 c.p.c, a meno che le parti non vi abbiano espressamente rinunciato;

### **In tutte le ipotesi elencate:**

Il deposito delle note di udienza, il cui contenuto dovrà non essere superiore (indicativamente) alle 18 righe (non essendo tali note sostitutive di singoli e specifici atti processuali), dovrà avvenire entro le ore 13,00 del giorno antecedente all'udienza fissata, termine assolutamente necessario per l'aggiornamento del sistema informatico e per gli adempimenti di cancelleria.

I difensori che, in ogni momento del giudizio, intendano prospettare al Giudice soluzioni concordate per la sua definizione, depositeranno, alla prima udienza successiva al raggiungimento dell'accordo, brevi note scritte, anche congiunte, dando atto dell'avvenuto accordo, formulando le conseguenti conclusioni congiunte, e

dichiarando che i propri assistiti non intendono comparire dinanzi al Giudice per la ratifica dell'accordo raggiunto; il Giudice, con successivo provvedimento, provvederà sulle richieste delle parti.

Tutte le interlocuzioni con il Pubblico Ministero avverranno attraverso l'invio degli atti da parte del Collegio e la redazione di pareri e conclusioni da parte del P.M., da depositare sempre in via telematica.

Ciò posto, al fine di garantire una ripresa, seppur parziale, delle attività processuali, si reputa necessaria una proficua e leale collaborazione tra i Magistrati, il Foro ed il personale di cancelleria, ed a tal fine si richiama l'attenzione su alcune regole di condotta, utili a favorire la proficua collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti:

1) Le parti sono invitate a depositare la nota scritta in modalità preferibilmente congiunta, e a rispettare in ogni caso i tempi indicati per il deposito delle note di udienza, al fine di non gravare in modo superfluo sugli adempimenti di cancelleria e di consentire l'aggiornamento del sistema operativo in tempo utile per ogni singola udienza;

2) Le parti sono invitate, entro la prima udienza successiva all' 11.5.2020 a depositare una copia di cortesia telematica degli atti introduttivi (ricorso, memoria di costituzione dinanzi al Presidente, memoria integrativa e memoria di costituzione dinanzi al G.I.) nel caso in cui tali atti siano stati depositati solo in forma cartacea, e di tutti i documenti depositati (ed in particolare dell'estratto di matrimonio e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione).

3) Le modalità attraverso cui le parti redigono depositano le note di udienza sono le

seguenti: congiunta (nell'ipotesi in cui le parti si accordino per depositare un'unica nota di comparizione scritta contenente le rispettive istanze e conclusioni); disgiunta (nell'ipotesi in cui le parti non si accordino e decidano di depositare ciascuna la propria nota di comparizione).

4) Il contenuto delle note deve essere limitato alle sole istanze, eccezioni e conclusioni previste per la fase di riferimento.

5) Le note devono essere denominate "note di trattazione scritta" e contenere

l'indicazione della data di udienza, del numero del procedimento del giudice e del Tribunale competente, del nominativo delle parti e dei difensori;

6) Le note di comparizione non dovranno superare possibilmente la lunghezza di due-tre pagine, non essendo esse sostitutive di atti o memorie processuali;

7) Il termine entro il quale le parti provvederanno al deposito della nota scritta di comparizione è fissato improrogabilmente alle ore 13,00 del giorno antecedente l'udienza;

8) La richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 83 lett. f) D.L. 12/2020, sostitutiva della trattazione scritta, dovrà essere; a) motivata, b) depositata nel termine di una settimana prima della data di udienza fissata allo scopo di consentire all'ufficio adeguata organizzazione; e) corredata della necessaria indicazione della disponibilità all'utilizzo dello strumento Microsoft TEAMS, della indicazione dell'indirizzo di posta elettronica per il collegamento, e della indicazione della avvenuta comunicazione alla controparte della richiesta;

9) In caso di autorizzazione da parte del Giudice o del Collegio alla trattazione orale (di cui all'art. 83 lett./) del D.L. 12/2020), la stessa avverrà da remoto con l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Teams.

## **UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

### **PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL PERIODO SUCCESSIVO**

#### **ALL'11 MAGGIO E FINO AL 31 LUGLIO**

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

di intesa con il Giudice dell'esecuzione ed il Presidente del COA,

ritenuto che la stessa *ratio* della normativa emergenziale richieda di disciplinare–nell'ambito delle procedure esecutive – non solo le modalità di trattazione delle udienze, ma anche l'attività svolta materialmente fuori udienza, in ragione del coinvolgimento di molteplici soggetti, quali gli ausiliari del G.E. (professionisti delegati, esperti estimatori, custodi), procuratori delle parti e, non da ultimo, cittadini a diverso titolo interessati (debitori esecutati, terzi occupanti gli immobili, offerenti, aggiudicatari ecc.);

convenuto pertanto di dover delineare delle linee guida finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti, ed evitare, quindi, il rischio di diffusione del contagio da COVID-19;

ritenuto che le presenti linee guida debbano disciplinare sia le procedure esecutive pendenti per le quali risultino già emessi ordinanze di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta, sia le procedure in fase iniziale, per le quali non sia stata ancora emessa l'ordinanza di vendita;

### **DISPONE**

**PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALL'11 MAGGIO E FINO AL 31 LUGLIO**

#### **UDIENZE AI SENSI DELL'ART. 569 CPC**

L'udienza ex art. 569 c.p.c. per la vendita o l'assegnazione si svolgeranno ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett.h) del D.L. 18 del 17.3.2020, secondo le seguenti modalità:

Il creditore procedente ed i creditori intervenuti (possibilmente in modo congiunto) dovranno inviare in data utile (**almeno 3 giorni prima**), affinché il GE possa prenderne visione il giorno dell'udienza, una breve nota scritta in cui formulano: 1) richiesta di vendita o di assegnazione; 2) richiesta di chiarimenti all'esperto; 3) richiesta di rinvio per mancato deposito della perizia; 4) ulteriori

e varie deduzioni. Anche il debitore, se costituito, dovrà inviare una memoria **almeno tre giorni** prima dell'udienza.

Il Giudice emetterà il relativo provvedimento fuori udienza.

Il debitore o il terzo che intendano presentare richiesta di conversione o opposizioni ex art. 615, 617, 619 cpc in sede di udienza ex art. 569 cpc dovranno avere cura di depositare il ricorso in data utile (**almeno 3 giorni prima**) affinché il GE possa visionarlo il giorno dell'udienza.

Nel caso del ricorso in opposizione ex art. 615, 617 e 619 cpc, poiché si tratta di materia rientrante nell'esclusiva competenza del GE e non del GOT, quest'ultimo rimetterà gli atti al GE per la fissazione del termine per notificazione, memorie e note, in modo da assicurare il contraddittorio cartolare.

Qualora il GE ritenga assolutamente necessario sentire i procuratori delle parti verrà fissata apposita udienza telematica sulla piattaforma TEAMS. Oppure con altre modalità non telematiche concordate con le parti.

#### UDIENZE DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO

Le udienze di conversione del pignoramento avverranno ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett.h) del D.L. 18 del 17.3.2020, secondo le seguenti modalità:

I creditori dovranno depositare almeno 10 giorni prima dell'udienza una nota di precisazione del credito aggiornata in modo tale che il debitore nella nota scritta da depositarsi 5 giorni prima possa eventualmente fare le sue osservazioni. Sulla conversione deciderà il GE con provvedimento fuori udienza (al fine di evitare rallentamenti sarebbe opportuno che i procuratori si sentissero prima sulla quantificazione del credito in modo da rendere più spedita l'emanazione del provvedimento, evitando quindi contestazioni su importi di scarso rilievo e magari concordabili con buon senso o con contraddittorio preventivo sulle voci di spesa).

UDIENZE DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DAVANTI AL GE E  
DAVANTI AL PROFESSIONISTA DELEGATO

Ritenuto che la grave situazione economica e sanitaria del paese imponga la tempestività delle operazioni di riparto nell'ambito delle procedure esecutive

PREVEDE:

Tutte le udienze che rientrano in questa categoria verranno trattate secondo la modalità di cui alla lett. h) dell'art. 83, comma 7 del D.L. 18/2020, a mente del quale "[...] le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti [possono tenersi] mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

A tal fine, l'udienza verrà preceduta da un provvedimento del GE/PROFESSIONISTA DELEGATO nel quale questi autorizza le parti costituite a non comparire fisicamente davanti al giudice/delegato (facoltà, peraltro, prevista dallo stesso art. 597 cpc), che la mancata comparizione equivale ad approvazione e che, se interessati a presentare contestazioni al piano di riparto, dovranno farlo in un termine stabilito dal ge/ delegato prima dell'udienza mediante deposito di una nota scritta/ memoria scritta.

Il GIUDICE DELL'ESECUZIONE, il giorno dell'udienza, accertata l'avvenuta comunicazione alle parti del proprio provvedimento, dà atto a verbale che l'udienza si è tenuta secondo le modalità di cui alla lett. h) dell'art. 83, comma 7 del D.L. 18/2020 e riserva la decisione fuori udienza.

Il PROFESSIONISTA DELEGATO, il giorno dell'udienza, accertata l'avvenuta comunicazione alle parti del proprio provvedimento, dà atto che l'udienza si è tenuta con modalità di cui alla lett. h) dell'art. 83, comma 7 del D.L. 18/2020 e, se non sono state presentate contestazioni, dichiara approvato il piano di riparto. In caso contrario, rimette gli atti al giudice per le sue determinazioni.

A tal fine, le parti che non intendano approvare il piano di riparto devono depositare una memoria contenente osservazioni almeno 5 giorni prima. In tal

caso, il GE emetterà provvedimento fuori udienza, e il DELEGATO rimetterà gli atti al GE.

In mancanza di contestazioni, in virtù dell'art. 597 cpc, il riparto si intenderà approvato.

**N.B. Sarà cura di ogni professionista delegato informare le parti che l'udienza di approvazione del riparto si tiene secondo le modalità sopra indicate.**

#### ALTRE TIPOLOGIE DI UDIENZE DAVANTI AL GE

Tutte le udienze che rientrano in questa categoria verranno trattate secondo la modalità di cui alla lett. h) dell'art. 83, comma 7 del D.L. 18/2020.

A tal fine, l'udienza verrà preceduta da un provvedimento del GE nel quale lo stesso autorizza le parti costituite a non comparire fisicamente davanti al giudice, e a depositare breve nota scritta, riservando la decisione dopo l'udienza. La stessa facoltà di deposito di breve memoria scritta deve intendersi riconosciuta anche al professionista delegato nelle udienze fissate ai sensi dell'art. 591 ter cpc, o in tutti gli altri casi in cui lo stesso presenza all'udienza, ed anche al consulente tecnico, ogniqualvolta è richiesta la presenza di quest'ultimo all'udienza.

A tal fine, ciascuna parte, compreso il delegato e il perito ove chiamati a comparire, dovrà depositare una nota scritta che tenga luogo delle deduzioni a verbale almeno 5 giorni prima dell'udienza e il Giudice emetterà il provvedimento fuori udienza.

#### UDIENZE DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE/ AGLI ATTI ESECUTIVI/ DI TERZI IN MATERIA DI ESECUZIONI IMMOBILIARI E MOBILIARI

Tutte le udienze che rientrano in questa categoria verranno trattate secondo la modalità di cui alla lett. h) dell'art. 83, comma 7 del D.L. 18/2020.



A tal fine, l'udienza verrà preceduta da un provvedimento del GE nel quale lo stesso autorizza le parti costituite a non comparire fisicamente davanti al GE, e a depositare breve memoria, riservando la decisione dopo l'udienza.

A tal fine, ciascuna parte dovrà depositare una nota scritta che tenga luogo delle deduzioni a verbale almeno 5 giorni prima dell'udienza, e che raccoglierà sinteticamente le loro richieste, senza però approfittare di ciò per deposito di note non autorizzate (ad esempio limitandosi a insistere nel ricorso o a chiederne la reiezione, non a ulteriormente motivare o argomentare). Il Giudice emetterà il provvedimento fuori udienza.

## UDIENZE DEL GIUDIZIO DI DIVISIONE ENDO-ESECUTIVO

Tutte le udienze che rientrano in questa categoria verranno trattate secondo la modalità di cui alla lett. h) dell'art. 83, comma 7 del D.L. 18/2020.

A tal fine, l'udienza verrà preceduta da un provvedimento del GE nel quale lo stesso autorizza le parti costituite a non comparire fisicamente davanti al giudice, riservando la decisione dopo l'udienza.

Ciascuna parte dovrà depositare una nota scritta che tenga luogo delle deduzioni a verbale almeno 5 giorni prima dell'udienza, e che raccoglierà sinteticamente le loro richieste, senza però approfittare di ciò per deposito di note non autorizzate (ad esempio limitandosi a insistere nel ricorso o a chiederne la reiezione, non a ulteriormente motivare o argomentare). Il Giudice emetterà il provvedimento fuori udienza.

## **UFFICIO FALLIMENTARE**

### **PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL PERIODO SUCCESSIVO**

**ALL'11 MAGGIO E FINO AL 31 LUGLIO**

## IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

di intesa con i Giudici Delegati ed il Presidente del COA,,

ritenuto che la stessa *ratio* della normativa emergenziale richieda di disciplinare– nell’ambito delle procedure fallimentari – non solo le modalità di trattazione delle udienze, ma anche l’attività svolta materialmente fuori udienza, in ragione del coinvolgimento di molteplici soggetti, quali organi della procedura fallimentare o ausiliari del G.D (curatori, commissari giudiziari, esperti estimatori, custodi), procuratori delle parti e non da ultimo cittadini a diverso titolo interessati (falliti, terzi occupanti gli immobili, offerenti, aggiudicatari ecc.);

convenuto pertanto di dover delineare delle linee guida finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti, ed evitare, quindi, il rischio di diffusione del contagio da COVID-19;

ritenuto che le presenti linee guida debbano disciplinare sia le procedure fallimentari pendenti per le quali risultino già emessi ordinanze di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d’asta, sia le procedure in fase iniziale, per le quali non sia stata ancora emessa l’ordinanza di vendita;

### **DISPONE**

PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALL’11 MAGGIO E FINO AL 31 LUGLIO

UDIENZE PREFALLIMENTARI

Per le udienze già fissate che cadono nel periodo che va dal 12 maggio compreso al 31 luglio, salvo ulteriori proroghe ed interventi normativi, viene stabilita la modalità di udienza di cui all'art. 83, comma 7 lett. f), vale a dire l'udienza da remoto.

A tal fine si utilizzerà la piattaforma Microsoft Teams, che consente la creazione di una c.d. riunione (udienza), e che sarà preceduta dall'invito da parte del Giudice delegato a comparire nell'ora e nel giorno già stabilito per la comparizione delle parti.

Nel caso in cui il legale rappresentante della società fallenda o il debitore persona fisica intendano comparire all'udienza, la stessa subirà un rinvio oltre il 31 luglio 2020 salvo che il debitore/o il creditore non individuino un valido motivo di urgenza. In tal caso l'udienza non subirà rinvii e verrà trattata in modalità ordinaria nel rigoroso rispetto delle norme precauzionali.

Il fallendo (persona fisica o legale rappresentante della società) che intenda comparire dovrà comunicarlo in cancelleria mediante mail all'indirizzo francescaanna.debidda@giustizia.it almeno 5 giorni prima dell'udienza, in modo da consentire al giudice di prendere atto della volontà di presenziare all'udienza e di rinviare l'udienza oltre il 31 luglio 2020 o trattare l'udienza in caso di urgenza.

#### UDIENZE DI VERIFICA STATO PASSIVO

Per le udienze già fissate che cadono nel periodo che va dal 12 maggio compreso al 31 luglio, salvo ulteriori proroghe ed interventi normativi, viene stabilita la modalità di udienza di cui all'art. 83, comma 7 lett. f), vale a dire l'udienza da remoto.

A tal fine si utilizzerà la piattaforma Microsoft Teams, che consente la creazione di una c.d. riunione (udienza), e che sarà preceduta dall'invito da parte del Giudice delegato al Curatore a comparire nell'ora e nel giorno già stabilito.

Il Curatore dovrà provvedere a inviare entro il giorno precedente dell'udienza bozza di verbale di stato passivo in formato word alla mail istituzionale del giudice.

Nel caso in cui all'udienza intendesse partecipare anche un legale, lo stesso dovrà mettersi in contatto con il Curatore, il quale informerà il giudice. Il Giudice il giorno dell'udienza invierà anche al legale il link per partecipare all'udienza da remoto.

Nel caso in cui il fallito intenda comparire all'udienza, la stessa subirà un rinvio oltre il 31 luglio 2020.

A tal fine, il fallito che intenda comparire dovrà comunicarlo in cancelleria mediante mail all'indirizzo francescaanna.debidda@giustizia.it almeno 5 giorni prima dell'udienza, in modo da consentire al giudice di prendere atto della volontà di presenziare all'udienza e di rinviare l'udienza oltre il 31 luglio 2020.

#### UDIENZE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

Per le udienze già fissate che cadono nel periodo che va dal 12 maggio compreso al 31 luglio, salvo ulteriori proroghe ed interventi normativi, viene stabilita la modalità di udienza di cui all'art. 83, comma 7 lett. f), vale a dire l'udienza da remoto.

A tal fine si utilizzerà la piattaforma Microsoft Teams, che consente la creazione di una c.d. riunione (udienza), e che sarà preceduta dall'invito da parte del Giudice delegato al Curatore a comparire nell'ora e nel giorno già stabilito.

Nel caso in cui all'udienza intendessero partecipare i creditori o il fallito stesso, per fare le contestazioni che la legge consente loro di fare, costoro dovranno comunicare in cancelleria la volontà di partecipare. In tal caso, l'udienza subirà un rinvio oltre il 31 luglio 2020, salvo che le stesse non individuino un valido motivo di urgenza. In tal caso l'udienza non subirà rinvii e verrà trattata in modalità ordinaria nel rigoroso rispetto delle norme precauzionali.

Coloro che intendano comparire dovranno comunicarlo in cancelleria mediante mail all'indirizzo francescaanna.debidda@giustizia.it almeno 5 giorni prima dell'udienza, in modo da consentire al giudice di prendere atto della volontà di presenziare all'udienza e di rinviare l'udienza oltre il 31 luglio 2020 o trattare l'udienza in caso di urgenza.

Si invitano tutti i curatori a depositare in pct almeno 5 giorni prima dell'udienza la documentazione attestante l'avvenuta comunicazione a tutti i creditori e al fallito.

UDIENZE OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO, DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO, DEL PIANO DEL CONSUMATORE, DELL'ACCORDO DEL DEBITORE

La scelta su come trattare le udienze suddette sarà rimessa alla discrezionalità del giudice che dovrà valutare caso per caso se, in relazione al numero delle parti ed alla possibilità che all'udienza vi partecipino numerosi soggetti sia preferibile adottare la modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. f), g) o h) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Nel caso in cui il legale rappresentante della società fallenda o il debitore persona fisica intendano comparire all'udienza, la stessa subirà un rinvio oltre il 31 luglio 2020, salvo che il debitore/o il creditore non individuino un valido motivo di urgenza. In tal caso l'udienza non subirà rinvii e verrà trattata in modalità ordinaria nel rigoroso rispetto delle norme precauzionali.

Il fallendo (persona fisica o legale rappresentante della società) che intenda comparire dovrà comunicarlo in cancelleria mediante mail all'indirizzo francescaanna.debidda@giustizia.it almeno 5 giorni prima dell'udienza, in modo da consentire al giudice di prendere atto della volontà di presenziare all'udienza e di rinviare l'udienza oltre il 31 luglio 2020 o trattare l'udienza in caso di urgenza.

Reclami contro i provvedimenti del curatore:

Lo svolgimento avverrà mediante deposito telematico di memorie scritte ai sensi della lettera h), art. 83, d.l. 18 del 2020 almeno 10 giorni prima dell'udienza.

Reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato:

Lo svolgimento avverrà mediante deposito telematico di memorie scritte ai sensi della lettera h), art. 83, d.l. 18 del 2020 almeno 10 giorni prima dell'udienza.

Udienze di opposizione allo stato passivo:

Lo svolgimento avverrà mediante deposito telematico di memorie scritte ai sensi della lettera h), art. 83, d.l. 18 del 2020 almeno 10 giorni prima dell'udienza.

*Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania*

*Avv. Carlo Selis*

*Il Presidente del Tribunale di Tempio Pausania*

*Giuseppe Magliulo*

## Sommario

PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CIVILI.....	1
<b>a) Modalità a trattazione scritta.....</b>	<b>6</b>
<b>Tipologie di udienza certamente escluse dalla trattazione scritta:.....</b>	<b>7</b>

<b>b) Modalità con collegamento da remoto ("videoconferenza")</b> (devono intendersi certamente escluse anche in tale caso: audizioni testimoniali, interrogatori formali, audizioni informativi e comparizione parti).....	7
<b>c) Modalità mista (da remoto, per alcune parti, con partecipazione fisica, per altre)</b> .....	9
<b>d) Modalità ordinaria</b> .....	9
<b>SETTORI</b> .....	10
1) Civile ordinario.....	10
2) Lavoro e previdenza.....	11
3) Esecuzioni.....	11
4) Fallimento.....	11
5) Separazione e divorzio - fase presidenziale.....	12
6) Volontaria giurisdizione.....	12
7) Procedimenti presidenziali ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.....	12
8) Procedimenti davanti al Giudici di Pace.....	13
<b>PROTOCOLLO SPECIFICO IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI UDIENZE PRESIDENZIALI</b> .....	13
<b>Ricorsi ex artt. 710 c.p.c. contenziosi, ricorsi ex art. 9 legge divorzio 898/70 contenziosi, ricorsi ex Art. 337 bis e quinquies c.c. contenziosi e ricorsi ex art. 709 ter</b> .....	14
<b>Udienza presidenziale nel giudizio contenzioso di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile:</b> .....	15
<b>Udienze dinanzi al Giudice istruttore:</b> .....	16
<b>Udienze già fissate per la discussione delle richieste istruttorie, articolate nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.:</b> .....	16
<b>Le udienze fissate per la prova testimoniale, saranno rinviate al termine dell'emergenza sanitaria.</b> .....	17
<b>Udienza per ascolto diretto del minore</b> .....	17
<b>Udienze fissate per il conferimento dell'incarico al CTU precedentemente nominato:</b> .....	17
<b>Udienze fissate per la precisazione delle conclusioni:</b> .....	18
<b>In tutte le ipotesi elencate:</b> .....	18
<b>UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI</b> .....	20
UDIENZE AI SENSI DELL'ART. 569 CPC.....	21
UDIENZE DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO.....	22
UDIENZE DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DAVANTI AL GE E DAVANTI AL PROFESSIONISTA DELEGATO.....	22
ALTRE TIPOLOGIE DI UDIENZE DAVANTI AL GE.....	23

UDIENZE DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE/ AGLI ATTI ESECUTIVI/ DI TERZI IN MATERIA DI ESECUZIONI IMMOBILIARI E MOBILIARI.....	24
UDIENZE DEL GIUDIZIO DI DIVISIONE ENDO-ESECUTIVO.....	24
<b>UFFICIO FALLIMENTARE</b> .....	25
UDIENZE PREFALLIMENTARI.....	26
UDIENZE DI VERIFICA STATO PASSIVO.....	27
UDIENZE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO.....	27
UDIENZE OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO, DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO, DEL PIANO DEL CONSUMATORE, DELL'ACCORDO DEL DEBITORE.....	28
Sommario.....	30